

Sentenza Corte di Cassazione 25 luglio 2000, n. 9760

Sezione Lavoro

Disciplina del rapporto di lavoro dipendente – Lavoro festivo e riposo settimanale – Riposo settimanale e ferie annuali – Diritto indisponibile del lavoratore

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 31 luglio 1996 Vittorio Romano Carraro propose appello avverso la sentenza con cui il Pretore di Crema in funzione di giudice del Lavoro aveva respinto la sua domanda diretta alla reintegrazione nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno causato dal licenziamento (di cui aveva lamentato l'illegittimità). Con questo atto il Carraro espose che:

1. nell'agosto del 1984 aveva stipulato con la signora Ernestina Repossi vedova Pezzani un contratto avente per oggetto il lavoro di portierato, con obbligo di abitare nella casa del custode sita nel complesso immobiliare denominato "Il Palazzo", di custodire il fabbricato e di svolgere le mansioni di autista, giardiniere e factotum;

2. nello svolgimento del rapporto di lavoro non aveva goduto di ferie e festività, né aveva ricevuto compenso per il lavoro straordinario che aveva prestato;

3. con lettera del 17 gennaio 1993, sottoscritta dalla signora Francesca Fioruzzi Pezzani quale procuratrice della signora Repossi, gli era stato comunicato il recesso dal rapporto di lavoro con scadenza al 15 marzo 1993, recesso che egli aveva tempestivamente impugnato, e che era stato confermato con successiva lettera del 25 marzo 1993 per la prorogata scadenza al 31 luglio 1993, che egli aveva nuovamente impugnato;

4. il Pretore, ritenendo che il rapporto aveva per oggetto lavoro domestico, nel quale era legittimo il licenziamento ad nutum, e che le retribuzioni corrisposte erano adeguate all'attività svolta, aveva respinto la domanda; e nel contempo aveva respinto le domande riconvenzionali per il risarcimento dei danni causati dal crollo del tetto (che il Carraro non avrebbe tempestivamente comunicato) e per l'occupazione sine titulo dell'alloggio pur dopo la scadenza;

5. egli impugnava la sentenza pretorile in quanto:

5.1. poiché nell'ambito dei due distinti contratti, l'uno di comodato per l'alloggio nella casa del custode, e l'altro avente per oggetto una serie di incombenze (cura dei cani, pulizia della cappella funeraria, manutenzione dei cortili e del giardino, apertura e chiusura quotidiana di porte e finestre), l'obbligazione fondamentale era la custodia del palazzo, il rapporto non aveva per oggetto mansioni di lavoro domestico, bensì di portierato;

5.2. poiché la contrattazione collettiva non era vincolante per gli estranei alle associazioni stipulanti, l'art. 4 del C.C.N.L., che escludeva dal contratto di portierato i dipendenti addetti a stabili abitati soltanto dal proprietario o da parenti ed affini entro il terzo grado, non era applicabile;

5.3. non essendo applicabile la limitazione dell'art. 4 della legge 11 maggio 1990 n. 108, riferibile al rapporto di lavoro domestico, il licenziamento era illegittimo;

5.4. la retribuzione mensile di lire 600.000, poi elevata al lire 900.000, era inadeguata.

Appello incidentale propose Francesca Fioruzzi Pezzani, eccependo la propria estraneità al rapporto, per non essersi ella avvalsa delle prestazioni del Carraro, e per non essere proprietaria dell'immobile, contestando, nel merito la domanda, e chiedendo la restituzione della somma erroneamente versata (in sede stragiudiziale).

Incidentale impugnazione proposero altresì Titina Maria Pezzani e Simone Vittorio Pezzani, contestando la fondatezza della domanda, e chiedendo l'accoglimento della loro riconvenzionale domanda per abusiva occupazione dell'alloggio e per danni colpevolmente causati al fabbricato.

Con sentenza del 10 ottobre 1997 il Tribunale di Crema, in parziale riforma della sentenza pretorile, condannò il Carraro a pagare a favore di Titina Maria Pezzani e Simone Vittorio

Pezzani la somma di lire 18.500.000, oltre agli interessi legali ed alle spese del giudizio. A questa decisione il Tribunale giunse affermando che:

1. poiche` la domanda aveva fondamento in un rapporto obbligatorio intercorso fra il ricorrente ed Ernestina Repossi, Francesca Fioruzzi Pezzani, essendo erede della Repossi, era passivamente legittimata;
2. non ricorrendo l'ipotesi di datore che abbia alle proprie dipendenze un numero di lavoratori superiore a 60, ne` di unita` produttiva in cui sia occupato un numero di lavoratori superiore a 15, e non essendo stato dedotto licenziamento discriminatorio, gli elementi che consentono la tutela reale della reintegrazione non sussistevano;
3. il contratto con diritto di alloggio, prevedendo, in palese contrasto con la natura gratuita del comodato, l'obbligo dei destinatari a prestazioni di lavoro, dissimulava un rapporto di lavoro subordinato, di cui era parte integrante; in questo quadro, le prestazioni di custodia e lavoro del Carraro (cura dei cani, pulizia e manutenzione dei giardini e del cortile, apertura e chiusura di porte e finestre...) erano retribuite con il diritto di abitare in un appartamento con relative pertinenze, con la fruizione del telefono e dei prodotti dell'orto, e con la corresponsione di una forfetaria somma di denaro; le prestazioni di lavoro domestico erano affidate alla moglie del Carraro, e retribuite con compenso commisurato ad ora;
4. poiche` la villa restava disabitata per gran parte dell'anno, la mansione contrattuale prevalente era la custodia;
5. poiche` il contratto di portierato attiene alla custodia di edificio condominiale ed esclude espressamente dalla propria disciplina il rapporto di dipendenti addetti a stabili abitati esclusivamente dal proprietario e da parenti ed affini entro il terzo grado, il rapporto in controversia era disciplinato dalla normativa collettiva prevista per il lavoro domestico, espressamente estesa al custode o portinaio di ville o case private;
6. poiche` il giudice e` legittimato a qualificare il rapporto di lavoro attraverso la disciplina collettiva, il fatto che questa disciplina non fosse stata contrattualmente evocata dalle parti era irrilevante;
7. nel rapporto di lavoro domestico, cui non e` applicabile la tutela obbligatoria, e` consentito il recesso ad nutum (previsto dall'art. 4 della legge 11 maggio 1990 n. 108), e non e` necessaria l'indicazione dei motivi; l'omessa indicazione dei motivi, peraltro eccepita dopo il termine di 15 giorni, era irrilevante; il licenziamento era pertanto legittimo;
8. poiche` il rapporto non era assistito da tutela reale ed il corso della prescrizione iniziava solo con la relativa cessazione, l'eccezione di prescrizione, sollevata da Titina Maria Pezzani e Simone Vittorio Pezzani era infondata;
9. essendo stata esibita la procura generale conferita dalla Repossi a Francesca Fioruzzi Pezzani, l'eccezione di difetto di rappresentanza nella prima lettera da costei firmata era infondata;
10. considerando la limitata consistenza delle prestazioni (per la maggior parte dell'anno la villa era disabitata; e l'attivitita` di custodia, insita nel fatto stesso di abitare nell'appartamento, era integrata dall'affidamento ad istituto di polizia privata), la retribuzione, nella sua articolata struttura (nel cui ambito, la somma mensile di lire 600.000, poi elevata a lire 900.000, era integrata dalla fruizione di un alloggio, dall'uso del telefono e dell'orto, e dal ricovero di un'autovettura, per il valore aggiuntivo di lire 1.800.000), era adeguata anche al parametro dell'art. 36 Cost.; e, per l'assenza di condizioni che precludessero il riposo domenicale o festivo ed esigessero lavoro straordinario o notturno, non vi era la necessita` di dar ingresso alla prova testimoniale dell'asserita attivita` extra, peraltro dedotta con genericita`;
11. avendo versato una quota di TFR a titolo di erede, e non avendo addotto altre ragioni per la pretesa natura ingiustificata del pagamento, Francesca Fioruzzi Pezzani non aveva diritto alla restituzione di somme versate al Carraro;
12. non era stato adeguatamente provato il danno sofferto da Titina Maria Pezzani e Simone Vittorio Pezzani per la caduta del ramo del platano, ne` era stata provata una causale omissione

del Carraro nella determinazione dell'evento; cio' anche per il furto perpetrato nella villa; la domanda di risarcimento dei danni causati da questi fatti era pertanto infondata;

13. fondata era la domanda di indennizzo per l'abusiva occupazione della villa: indennizzo che era da determinare con il canone mensile di lire 500.000.

Per la cassazione di questa sentenza ricorre Vittorio Romano Carraro, percorrendo le linee di tre motivi, coltivati con memoria. Resistono Titina Maria Pezzani e Simone Vittorio Pezzani con controricorso, nonche' Francesca Fioruzzi Pezzani, che con il controricorso propone ricorso incidentale condizionato, coltivati con memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i primi due motivi del ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 36 Cost., dell'art. 112 cod. proc. civ., e degli artt. 2108, 2109, 2243 e 2697 cod. civ. nonche' omessa motivazione, Vittorio Romano Carraro sostiene che:

1. erano stati sottoscritti, con decorrenza dall'1 agosto 1984, un contratto di comodato ed una distinta scrittura, che prevedeva l'obbligo di svolgere molteplici lavori: oltre alla principale custodia del "Palazzo" (villa settecentesca, ricca di arredi, valori e preziosi) che doveva essere esercitata quotidianamente (per espresso accordo delle parti), altre mansioni aggiuntive: cura dei cani, esecuzione di eventuali commissioni, pulizia della cappella funeraria, manutenzione dei cortili, degli accessi, del giardino e della peschiera, irrigazione di prati (estesi circa 4.500 mq) e piante ornamentali e da fiore, quotidiana apertura e chiusura di porte e finestre della casa padronale, ed il tenersi a disposizione, anche di notte, durante il soggiorno della signora Ernestina Repossi, anche come autista (utilizzando la propria autovettura, con il solo rimborso delle spese di carburante);

2. assumendo per queste mansioni carattere atipico, il rapporto era assimilabile al portierato;

3. non avendo le parti fatto riferimento, nella scrittura privata aggiuntiva, a contratti collettivi di lavoro, e non essendo, questi, applicabili erga omnes, non era applicabile la disciplina collettiva ivi prevista: ne', in particolare, l'art. 4 del contratto collettivo nazionale di lavoro per i portieri, che escludeva l'applicazione del contratto stesso per coloro che siano addetti a stabili abitati soltanto dal proprietario o da parenti ed affini entro il terzo grado;

4. nello svolgimento dell'attivita' di custode egli aveva vincoli di orario, per almeno otto ore quotidiane, e di disponibilita', anche nei giorni domenicali e festivi; non aveva mai goduto di riposo domenicale e festivo e di ferie; il mancato godimento delle ferie non era stato espressamente contestato, e "nulla diceva la sentenza impugnata sulla circostanza che egli non avesse mai usufruito delle ferie, e quindi avesse diritto ad un'indennita' per il mancato godimento delle ferie";

5. aveva chiesto di provare, anche con il ricorso introduttivo, di avere prestato lavoro straordinario e notturno e di non avere mai usufruito di riposo domenicale e festivo e di ferie; era necessario ammettere le prove testimoniali, per accertare le concrete modalita' di esecuzione del rapporto di lavoro;

6. pur integrato dal godimento dell'alloggio, il compenso percepito, anche in considerazione dell'obbligo assoluto di costante permanenza nella Villa, non era adeguato al parametro costituzionale.

Con il terzo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 4 della legge n. 108 del 1990, il ricorrente sostiene che, poiche' l'attivita' di custodia era di gran lunga prevalente ed erano previste numerose mansioni atipiche, non era applicabile l'indicata norma; ed il contratto non era qualificabile come lavoro domestico, bensì inquadrabile nel rapporto di portierato.

Con il ricorso incidentale condizionato Francesca Fioruzzi Pezzani, denunciando per l'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., propone censura alla parte della sentenza che aveva dichiarato assorbita l'eccezione di tardivita' ed improponibilita' dell'eccezione (sollevata per la prima volta dal Carraro in appello) relativa all'inapplicabilita' del C.C.N.L. per il lavoro domestico, ed alla parte della sentenza che aveva dichiarato assorbita la domanda di manleva che ella aveva proposto nei confronti di Titina Maria Pezzani e Simone Vittorio Pezzani.

Poiche' i ricorsi sono fra loro interconnessi, e' necessario disporre preliminarmente la loro riunione.

Per la loro interconnessione, i motivi del ricorso principale devono essere congiuntamente esaminati.

Il ricorrente principale invoca l'inapplicabilita' della disciplina collettiva del lavoro domestico, in quanto:

a. le parti non avevano fatto riferimento in alcun modo a questa disciplina,

b. i contratti collettivi non sono obbligatori per i terzi estranei,

c. nel rapporto in controversia era di gran lunga prevalente la mansione di custodia.

Il giudice del merito, anche in assenza dei riferimenti delle parti, ha la funzione di qualificare il rapporto contrattuale. E, ai fini di questa qualificazione, puo' attingere elementi di natura logica, anche non normativa, dalla disciplina collettiva. E la qualificazione di un rapporto contrattuale rientra nelle funzioni del giudice del merito, e, adeguatamente motivata, in sede di legittimita' resta insindacabile.

Cio', nel caso in esame. Il Tribunale, "in virtu' del privato e personale rapporto intercorso fra il dipendente ed il proprietario della villa" (fatti esaminati in sentenza, pp. 19, 20, 21), ha attinto, "sotto il profilo logico-ermeneutico, dalle disposizioni contenute nella contrattazione collettiva" elementi per affermare che "nel caso in esame la prestazione principale di custodia debba comunque essere inquadrata nell'ambito del lavoro domestico" (ivi, pp. 21, 22), da cio' deducendo "la collocazione del rapporto nell'istituto del recesso ad nutum", e la conseguente legittimita' del licenziamento (ivi, p. 23).

E pertanto il terzo motivo (attinente alla legittimita' del licenziamento) e gli aspetti del primo e del secondo motivo attinenti alla qualificazione del rapporto, sono infondati.

In ordine alle altre pretese, il Tribunale, dalla prevalente mansione (custodia di una villa disabitata in gran parte dell'anno) e dall'affidamento della vigilanza notturna alla "Polnotte" deduce l'inesistenza di lavoro notturno e straordinario, e la possibilita' che egli aveva "di concedersi il riposo festivo e domenicale" (p. 25); e dalla "fruizione gratuita dell'alloggio, delle pertinenze, del telefono e dei prodotti dell'orto ... e del ricovero coperto per la sua vettura", fruizione che integrava la somma mensile di lire 600.000, deduce che la retribuzione (valutata nel suo complesso), era adeguata (in base al parametro dell'art. 36 Cost.) al lavoro svolto, comprensivo anche delle "eventuali prestazioni aggiuntive".

E' da premettere che, in assenza di un parametro collettivo normativamente vincolante, la concreta valutazione dell'adeguatezza del rapporto fra prestazione e retribuzione rientra nello spazio del merito: ed ove sia adeguatamente motivata, sfugge al sindacato di legittimita'.

In questo quadro e' da aggiungere che "il vizio di omessa od insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimita' ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ., sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, e non puo' invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perche' la citata norma non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatti dal giudice del merito, al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento, e, all'uopo, valutarne le prove, controllarne l'attendibilita' e la concludenza, e scegliere, fra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione" (S.U. 11 giugno 1998 n. 5802).

Nel caso in esame, la valutazione eseguita dal giudice di merito in base ad articolato esame dei fatti e' adeguatamente motivata in relazione al compenso per lavoro straordinario, notturno e festivo; e, in generale, per l'adeguatezza della retribuzione stessa al lavoro prestato.

Nell'ambito del primo e del secondo motivo del ricorso, anche questi aspetti (diritto a compenso per lavoro domenicale, festivo, notturno e straordinario) sono infondati.

Diversamente e' a dirsi per il diritto al riposo settimanale ed alle ferie. Questi costituiscono diritti irrinunciabili: resta pertanto determinante il limite temporale entro cui il riposo deve essere goduto: entro la settimana il riposo settimanale, ed entro l'anno le ferie.

E' pertanto da affermare il principio per cui "una rinuncia contrattuale preventiva di questi diritti, anche ove formulata tacitamente attraverso una maggiore preconstituita retribuzione che oltre all'ordinario lavoro compensi anche il danno determinato dalla sua ininterrotta protrazione oltre il limite settimanale (per il mancato godimento del riposo settimanale) ed annuale (per il mancato godimento delle ferie), e' nulla".

Cio' e' a dirsi anche per il pur limitato lavoro di custodia; ed anche ove si ritenga (come il Tribunale ritiene: sentenza, p. 25) questo lavoro "insito nel fatto stesso di abitare" nella villa da custodire.

Nel contempo, nella legittimita' del contratto (in quanto esente dalla predetta nullita'), il riposo goduto dopo il decorso di questi limiti (la settimana, per il riposo settimanale; l'anno, per le ferie) non sarebbe compensativo: ed esigerebbe specifico compenso del danno determinato dalla lesione del diritto.

Il danno derivante dal mancato godimento del riposo settimanale e delle ferie e' connesso da un canto alla misura del ritardo nel godimento stesso, nei confronti del limite temporale prescritto; e d'altro canto alla natura del lavoro svolto. Il suo accertamento e' funzione del giudice del merito. La sentenza in esame, da un canto non ha esaminato in alcun modo il diritto alle ferie: non ha accertato se vi sia stato l'omesso lamentato godimento, ne' ha valutato l'eventuale diritto compensativo.

D'altro canto, non ha accertato se sia stato concretamente attuato, nel limite temporale previsto, il riposo settimanale; ne' indica se la ritenuta adeguatezza della retribuzione sia il prodotto di un'illegittima preconstituzione del compenso per il mancato godimento del riposo settimanale; ne', alternativamente, se la ritenuta adeguatezza sia comprensiva dell'eventuale danno per mancato godimento del riposo settimanale.

Nei limiti di cio' che attiene all'accertamento del diritto al riposo settimanale ed alle ferie, i primi due motivi del ricorso sono pertanto fondati. Ed in questi limiti il ricorso deve essere accolto.

Il ricorso incidentale condizionato proposto da Francesca Fioruzzi Pezzani, nella parte in cui contesta il ritenuto assorbimento dell'eccezione di tardivita' ed improponibilita' dell'eccezione svolta dal Carraro in ordine alla pretesa inapplicabilita' del contratto collettivo nazionale per il lavoro domestico, e' da ritenersi assorbito nella ritenuta applicabilita' del predetto contratto.

Poiche' il Tribunale nulla ha deciso in ordine all'incidentale domanda proposta in appello da Francesca Fioruzzi Pezzani, con cui costei chiedeva che Maria Titina Pezzani, Simone Vittorio Pezzani e Silvana Palma fossero condannate a tenerla "indenne da tutto quanto ella debba pagare a Vittorio Romano Carraro", la parte residua del ricorso incidentale condizionato proposto da Francesca Fioruzzi Pezzani deve essere accolta.

In questi limiti, la sentenza deve essere cassata, con rinvio a contiguo giudice del merito, il quale, applicando il predetto principio, ha la funzione di:

1. accertare se, nell'ambito del lavoro svolto, e tenendo presenti le molteplici mansioni affidategli, il Carraro abbia goduto tempestivamente del riposo settimanale e delle ferie;
2. accertare la misura dell'eventuale mancato godimento per il ritardo nel godimento del prescritto riposo, e la misura del conseguente danno;
3. accertare se, in assenza di questo godimento, la retribuzione percepita, comprensiva degli indicati benefici, fosse adeguato compenso non solo del lavoro affidatogli, bensì del danno determinato;
4. decidere sulla domanda proposta da Francesca Fioruzzi Pezzani nei confronti di Maria Titina Pezzani, Simone Vittorio Pezzani e Silvana Palma;
5. provvedere alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimita'.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; accoglie i primi due motivi del ricorso principale, per quanto di ragione; accoglie il ricorso incidentale condizionato, per quanto di ragione; rigetta il terzo motivo del ricorso principale; cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti; e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Cremona.